



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**11/2015**  
**Gennaio/11/2015 (\*)**  
**Napoli 28 Gennaio 2015**

***La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha previsto, già dal 1° gennaio, tra le misure in contrasto con l'evasione fiscale, l'applicazione del c.d. split payment nei confronti dei fornitori di beni e servizi a favore dello Stato e degli Enti Pubblici. Il nuovo meccanismo prevede che i fornitori di beni e servizi non incasseranno l'Iva addebitata in via di rivalsa.***

L'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (**legge di stabilità 2015**), tra le misure in contrasto ha apportato alcune **modificazioni** al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed inserito, prima dell'articolo 18, **l'art. 17-ter (Operazioni effettuate nei confronti di Enti Pubblici)** che recita: "**Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato**, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli Enti Pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, **per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e'**

**in ogni caso versata dai medesimi** secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze”.

In virtù della novella normativa (id: **split payment**), **i fornitori di beni e servizi nei confronti dello Stato** e degli altri enti come sopra descritti, **non incasseranno l’Iva in via di rivalsa**. In pratica, **l’Ente Pubblico** destinatario dell’operazione **sarà obbligato a liquidare al fornitore il solo corrispettivo pattuito tratteneo l’importo dell’Iva**; successivamente sarà obbligato al versamento dell’imposta all’Erario, secondo modalità operative ancora in corso di definizione.

**La disposizione non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.**

Nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione Europea le disposizioni trovano, secondo il **comunicato stampa del 9 gennaio 2015 ad opera del Ministero dell’Economia e delle Finanze**, applicazione per le operazioni per le quali l’Iva è esigibile già **a partire dall’01.01.2015**, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data.

In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede altresì che, **per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti**, l’imposta divenga **esigibile al momento del pagamento della fattura** ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, **al momento della ricezione** della fattura.

Infine, viene stabilito che il **versamento dell’imposta** possa essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:

- a) utilizzando un **distinto versamento dell’IVA** dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta **considerando tutte le fatture** per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- c) **entro il giorno 16 di ciascun mese**, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Tuttavia **viene previsto** che, fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse **amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.**

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**